ISTRUZIONI

SULLA

CONTRIBUZIONE PERSONALE

Precedute dal titolo II del Real decreto de' 29 settembre 1809 che stabilisce questa imposta





NAPOLI 15 novembre 1809.

ESTRATTO DEL REAL DECRETO DE' 29 SETTEMBRE 1809

TITOLO II.

Della contribuzione personale.

10. Per tener luogo de' ducati ottocentomila che mancano a fare il pieno della contribuzione fondiaria, e per accorrere alle spese delle legioni provinciali, come appresso sarà detto, verrà imposta una contribuzione personale.

11. La contribuzione personale sarà pagata da ogni individuo capo di famiglia, il quale però non appartenga alla classe indigente, e da ognuno che gode di uno stipendio annuale superiore a centoventi ducati.

12. Ogni comune sarà autorizzata a considerare come appartenente alla classe indigente, e ad escludere in conseguenza dalla contribuzione personale, la sesta parte de' suoi capi di famiglia.

13. Dopo la deduzione prescritta dall' articolo precedente, la contribuzione personale sarà ripartita fra otto classi di contribuenti come siegue:

1.° La contribuzione comune di tutti quelli che non saranno compresi in una delle sette classi quì sotto indicate, sarà di un ducato l' anno.

2.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 da 25 a 50 ducati di contribuzione fondiaria o d' industria, o che occupi una casa dell' annua locazione di 50 a 100 ducati nella capitale, o di 15 a 30 in provincia, o che sia fittuario di una o più proprietà produttive il di cui prezzo d' affitto sia di 150 a 250 ducati, o goda di uno stipendio annuale di 121 a 200 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma, pagherà due ducati.

3.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 da 51 a 100 ducati di contribuzione fondiaria o d' industria, o che occupi una casa dell' annua locazione di 101 a 200 ducati nella capitale, o di 31 a 60 in provincia, o che sia fittuario di una o più proprietà produttive il di cui prezzo d' affitto sia di ducati 251 a 400, o che goda d' uno stipendio di 201 a 300 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma, pagherà tre ducati.

4.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 da 101 a 200 ducati di contribuzione fondiaria o d' industria, o occupi una casa dell' annua locazione di 201 a 300 ducati nella capitale, o di 61 a 150 in provincia, o sia fittuario di una o più proprietà produttive il di cui prezzo di affitto sia di 401 a 600 ducati, o goda di uno stipendio di 301 a 500 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma pagherà sei ducati.

5.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 da 201 a 300 ducati di contribuzione fondiaria o d' industria, o occupi una casa dell' annua locazione di 301 a 400 ducati nella capitale, o di 151 a 200 in provincia, o sia fittuario di una o più proprietà produttive

il di cui prezzo di affitto sia di 601 a 1200 ducati, o goda di uno stipendio di 501 a 1000 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma somma, pagherà dodici ducati.

6.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 da 301 ad 800 ducati di contribuzione fondiaria o d'industria, o occupi una casa dell'annua locazione di 401 a 500 ducati nella capitale, o di 201 a 300 in provincia, o sia fittuario di una o più proprietà produttive il di cui prezzo di affitto sia di 1201 a 2500 ducati, o goda di uno stipendio di 1001 a 1500 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma, pagherà venticinque ducati

7.° Chiunque possiede beni che han pagato o doveano pagare nel 1809 più di ducati 800 di contribuzione fondiaria o d'industria, o occupi una casa dell'annua locazione di 501 ad 800 ducati nella capitale, o di 301 a 500 in provincia, o sia fittuario di una o più proprietà produttive, il di cui prezzo di affitto sia di 2001 a 4000 ducati, o goda di uno stipendio di 1501 a 2000 ducati, o di qualunque altra provvisione della medesima somma, pagherà sessanta ducati.

8.° Chiunque occupi una casa di un'annua locazione maggiore di 800 ducati nella capitale, o di più di 500 in provincia, o sia fittuario di una o più proprietà produttive il di cui prezzo di affitto sia al di sopra di 4000 ducati, o goda di uno stipendio di 2001 a 3000 ducati, pagherà cento ducati.

Coloro che godono di uno stipendio superiore a 3000 ducati, pagheranno in oltre il cinque per cento sull'eccedente.

14. I vescovi, abati, curati, capitoli, monisteri proprietarj, conservatorj, cappelle laicali, e tutti i corpi morali che hanno entrate, saranno compresi nelle contribuzione personale.

15. Questa contribuzione sarà pagata esclusivamente nel luogo del domicilio di ogni contribuente.

16. Il valore delle locazioni delle case sarà fissato a norma delle scritte di affitto, o sulla valutazione fattane per la contribuzione fondiaria, senza alcuna deduzione.

17. Una delle condizioni espresse ne' diversi articoli della classificazione basterà per fissare la classe a cui il contribuente apparterrà. Malgrado ciò, sulle matrici di ruolo si esprimeranno tutte le condizioni che saranno state riconosciute dover dar luogo alla tassa; affinchè, ove una di esse venga contrastata, la tassa sia appoggiata a quelle che resteranno sussistenti.

18. Saran compresi fragli stipendj soggetti alla contribuzione tutti quelli che son pagati o dal tesoro, o sulla lista civile, o dalle diverse amministrazioni, così comunitative come da quelle di stabilimenti pubblici di qualunque natura.

19. I militari in attività non potranno esser tassati nella contribuzione personale nè a ragione de' loro stipendj, nè delle case da essi occupate ne' luoghi ove dimorano a motivo del loro servizio militare; eccettochè se tali case loro si appartenessero in proprietà, o il luogo in cui si trovano fosse quello dell'ordinario lor domicilio, indipendentemente dal loro servizio.

La qualità di militare non impedisce che coloro i quali son capi di fa-

miglia sieno tassati nel luogo ove hanno il loro domicilio legale, in ragione della loro contribuzione fondiaria e delle altre condizioni espresse nel presente decreto.

19. Quando vi sarà incertezza sulla somma di contribuzione pagata da un contribuente, o sopra qualunque altro dato necessario per determinare la classe alla quale egli dovrà appartenere, il sindaco della comune o il controloro potranno esigere dal medesimo una dichiarazione positiva sui punti dubbiosi. Colui che negasse una tal dichiarazione non sarà ammesso a reclamare contro la tassa che gli sarà imposta. Chi facesse una dichiarazione falsa, pagherà un' ammenda eguale al doppio della sua tassa, rettificata se vi è luogo.

20 Chiunque appartenente ad una delle 7 classi maggiormente tassate fosse stato omesso nel ruolo della contribuzione personale del suo domicilio, sarà tenuto ne' due mesi che seguiranno la pubblicazione del ruolo, sotto pena di un' ammenda tripla della tassa che dovrà pagare, di farne la dichiarazione avanti al sindaco della sua commune, il quale sotto la sua responsabilità la farà prevenire alla direzione delle contribuzioni, affinchè il contribuente sia iscritto su di un ruolo supplementario.

21. Le matrici di ruolo della contribuzione personale saran preparate dal decurionato di ogni comune. I controlori le verificheranno e le esamineranno in sessione pubblica del decurionato: e quando esse saranno definitivamente stabilite, le faran pervenire al direttore della provincia, il quale su di esse farà la spedizione de' ruoli. Il Nostro Ministro delle finanze darà le istruzioni necessarie per la esecuzione della presente disposizione.

22. Saranno imposti sulla contribuzione personale 20 grani addizionali, cioè 10 per la cassa delle rendite, 5 per le spese di percezione, e cinque pel fondo di disgravio e non valore.

23. La percezione sarà fatta come quella della contribuzione fondiaria, e darà luogo alle medesime provvisioni in favore de' percettori ed esattori, egualmente che de' ricevitori di distretto e de' ricevitori generali.

24. I reclami relativi alla contribuzione personale saran prodotti, verificati e giudicati secondo le regole prescritte per quelli che concernono la contribuzione fondiaria.

25. Colui che essendo stato tassato in una comune, cambierà di domicilio, pagherà la sua tassa per l'anno intero nel luogo che lascerà, e non sarà tenuto a veruna tassa nella nuova sua residenza.

26. Non si ammetterà nel corso dell' anno alcun reclamo per cambiamento di classe, quando il reclamo sia fondato su' cambiamenti che potrebbero essere accaduti nella situazione del reclamante. Colui che sarà stato tassato giustamente all' epoca della spedizione del ruolo, pagherà la sua quota intera, quanto anche la condizione in ragione della quale sarà stata imposta venisse a cessare.

Per altro questa regola non è applicabile agl' impiegati che, per morte o altra causa, fossero privati dello stipendio pel quale sarebbero stati tassati.

27. Dovendo la contribuzione personale stabilita negli articoli precedenti produrre una somma di un milione e dugentomila ducati; quella di ottocentomila ducati solamente apparterrà al tesoro, in luogo della medesima somma diminuita sulla contribuzione fondiaria, come è stato detto nell' articolo 10.

La somma eccedente di quattrocentomila docati e quella di quarantamila di dieci de'grani addizionali percepiti sulla medesima somma, saranno esclusivamente destinate al pagamento delle spese delle legioni provinciali, e resteranno per quest'oggetto nelle provincie rispettive.

28. Col mezzo della disposizione espressa nell' articolo precedente ogni contribuzione per la legione provinciale diversa da quella stabilita dal presente decreto, resta abolita dal 1 gennajo 1810 in avanti.

26. Se la somma delle spese per le legioni provinciali venisse ad eccedere quella di quattrocento quarantamila ducati, il Governo vi provvederà sui fondi generali delle rendite dello Stato. Se queste spese saranno inferiori, tutti i fondi che resteranno liberi, saranno devoluti in beneficio delle provincie. Essi saranno uniti a' fondi di disgravio e di non valore, o saranno imputati sulle contribuzioni dell' anno seguente.

30. Tutte le disposizioni delle leggi anteriori contrarie al presente decreto sono abolite.

31. I nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 29 Settembre 1809.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re.

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

ISTRUZIONI

SULLO STABILIMENTO E SULL' AMMINISTRAZIONE

DELLA

CONTRIBUZIONE PERSONALE

Date dal MINISTRO DELLE FINANZE, *in esecuzione del titolo II. del Real Decreto de' 29. Settembre* 1809.

TITOLO I.

DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA CONTRIBUZIONE.

ART. 1. I contribuenti nella imposizione personale son distinti dalla legge in due classi principali, cioè:

1.° i capi di famiglia,

2.° i funzionarj o impiegati che godono di uno stipendio maggiore di centoventi ducati annui.

§. 1. *De' capi di famiglia.*

2. Son considerati come capi di famiglia tutti coloro che, godendo de' loro diritti ed avendo interessi proprj, esercitano tali diritti ed amministrano direttamente i loro interessi, o da se stessi o per mezzo de' loro tutori e curatori, tanto in comune con quelli della loro famiglia quanto separatamente.

3. In conformità della definizione contenuta nell' art. precedente, chiunque non amministra direttamente alcuno de' suoi interessi non può esser tassato nella contribuzione personale. Quindi semprecchè molti individui della stessa famiglia vivono sotto lo stesso tetto, accendono lo stesso fuoco, in una perfetta comunità di beni e d' industria, il solo di loro capo, cioè colui che ha l' amministrazione de' beni, deve pagar la contribuzione, per conto di tutti, ed in ragione delle facoltà comuni.

4. Per contrario debbono esser tassati l' individuo o gl' individui che, vivendo nella stessa casa e nella comunione degli usi domestici con un' altra famiglia, ancorchè intimamente congiunta, posseggono beni o esercitano industrie e mestieri separati a nome proprio; e coloro che possedendo i loro beni in comune con un altra famiglia abitano e menano vita da quella divisi.

5. Il sesso de' componenti una famiglia e del loro capo non dà luogo ad alcuna distinzione.

6. I minori che posseggono beni e sono sotto l' autorità de' loro parenti, cominceranno ad esser tassati separatamente da questi, quando avran compito l' anno 18.° ; ed anche prima, se prima entrassero nel godimento de' loro beni.

7. I pupilli proprietarj saran tassati anche durante la loro tutela.

I minori non proprietarj, ancorchè formino famiglia separata, non saranno tassati.

8. Le mogli non separate di beni dai loro mariti non saranno tassate; ma i mariti riceveranno una tassa proporzionata alle facoltà comuni; anche quando le mogli han facoltà di cui si han riserbata l' amministrazione, o godono di uno stipendio; salvo la ripartizione tra conjugi della tassa in proporzione delle rendite particolari di ogn' uno.

9. Saran tassate direttamente le mogli divise o di persona o di beni; e le vedove a cui o è stata restituita la dote, o l' eredità del marito ne paga l' interesse.

10. Saran tassati gli stranieri che dimorano in regno da più di un anno Possono esser tassati anche se la loro dimora nel regno sia di data più recente di un' anno; quando vi saranno stati impiegati a servizio dello stato.

11. Gli ambasciatori ed i consoli delle potenze straniere accreditati presso il governo, e tutte le persone venute con essi dall' estero, come addette alle legazioni ed ai consolati, a qualsivoglia titolo, saranno esenti dalla contribuzione personale.

12. Le comunità religiose regolari riceveranno una tassa proporzionata alla contribuzione imposta sui loro beni ed al valor locativo de' locali che occupano; indipendentemente da quella che ai loro membri può essere imposta, ove nelle di loro persone concorrano le condizioni richieste per esser posti in una delle 6. ultime classi di contribuenti stabilite dall' art. 13. del decreto.

Le persone de' religiosi regolari attualmente viventi in comunità, e che non hanno alcuna delle condizioni suddette saranno esenti dalla tassa di prima classe, di un ducato.

13. Tutti i capitoli secolari saran tassati a questo titolo, in virtù dell' art. 41. del decreto.

La loro tassa sarà graduata in ragione della contribuzione imposta all' intiero corpo a nome comune.

Le persone poi che compongono gli stessi capitoli saran tassate individualmente, facendosi entrare tralle basi della loro classificazione la contribuzione fondiaria imposta sui loro beni particolari, e sulle porzioni che rengono dai capitoli medesimi, se queste non son compsese nella contribuzione imposta all' intiero corpo, ma a loro nome sono state caricate nel ruolo.

14. Tutti i preti, come possessori di un patrimonio, saran tassati separatamente dalle loro famiglie.

15. L' indigenza non è una qualità assoluta per esser in perpetuo esclu-

so dalla tassa. L'art. 12. del decreto permette alle comuni di esentare a questo titolo una parte de' contribuenti; ma ciò importa che ogni anno essi abbiano da sceglier coloro per cui è necessario un tal benefizio; potendo da un anno all' altro cangiar lo stato della fortuna di un particolare.

16. Frai corpi morali che l' art. 14. del decreto soggetta alla contribuzione, non van comprese le comuni che posseggono beni fondi, nè i demanj dello Stato e que' della Corona.

§. 2. *Degl' impiegati*.

17. E' soggetto alla contribuzione chiunque gode di uno stipendio così in danaro come in prestazioni equivalenti, o annuale o mensuale che ricada ad annui ducati centoventi; o che egli il riceva da governo e da officine da esso dipendenti, o da un luogo o stabilimento pubblico; senza alcuna eccezione.

18. I militari non sono esenti dalla contribuzione personale, la quale però per l' art. 18. del decreto, non può esser classificata in ragione de' loro soldi e de' loro quartieri.

19. Le donne vedove o separate dai loro mariti che godono di uno stipendio son soggette alla tassa, graduata sullo stipendio stesso e sulle altre facoltà imponibili.

20. La qualità di pensionista dello stato, a qualunque titolo, rende chi ne gode soggetto alla tassa; la quale però non potrà esser classificata a ragione della pensione stessa, come sarà detto all' art. 57.

TITOLO II.

Del domicilio de' contribuenti.

21. Dovendo, secondo l' art. 15. del decreto, ciascuno esser tassato nel luogo del suo domicilio; si avrà per tale la comune in cui un individuo fa di persona la sua dimora permanente, e dove tiene la sua famiglia e l' ordinaria sua abitazione.

22. Non può uno esser tassato in una comune dove si trattiene per una parte dell' anno, o per prender aria o per disimpegnar affari, quando anche vi abbia una casa locata ad anno; nè in quella d' onde da più di sei mesi si è assentato, non per viaggio e pel disimpegno di affari passaggieri, ma con animo di stabilire altrove la sua dimora, o di trattenervisi, per più di un anno; quantunque nel suo primo domicilio ei possegga tutti o la maggior parte de' suoi beni.

Egli deve prima della formazione della matrice di ruolo, dichiarare o far dichiarere perciò la sua intenzione; indicando la comune dove ha risoluto di fissarsi. Potrà ancora esser obbligato in seguito a documentare come è stato tassato e per qual somma nel nuovo suo domicilio.

Gl' individui della sua famiglia rimasti nell' antico domicilio saranno ivi tassati a parte, secondo le disposizioni del titolo precedente.

23. I militari che hanno famiglia, beni, casa &c. costituenti il loro do-

micilio legale in una comune, saran tassati in questa, comecchè non vi dimorino colla persona.

La stessa disposizione è data pe' cittadini del regno che abitano in paese straniero.

24. Gl' impiegati al servizio immediato del governo, o addetti ai tribunali e ad officine pubbliche di qualunque spezie, saran tassati nel luogo ove esercitano le loro funzioni; e se queste sono ambulanti, nel luogo ove, in tempo di riposo, è stabilita la loro residenza.

25. Gli avvocati, procuratori, &c. riconosciuti da un tribunale, saran tassati nella comune ove risiede il tribunale medesimo.

Gli ecclesiastici lo saranno presso alle chiese che servono.

26. I corpi morali saran tassati ne' luoghi ove son posti gli stabilimenti che essi hanno per oggetto, e da cui si regge la loro amministrazione.

T I T O L O III.

Della classificazione de' contribuenti.

27. Le regole contenute ne' titoli I. e II. fan conoscere quali persone, ed in quali luoghi, debbano esser tassate; indipendentemente dalla variabile ragion dell' imposta. Il presente titolo dà la norma per fissare una tal ragione.

28. La tassa individuale è gradatamente superiore al peso comune di un ducato a persona, per quelle che sono più delle altre facoltose, secondo la indicazione che ne danno la contribuzione fondiaria, l' abitazione, gli affitti di proprietà produttive, e gli stipendj.

29. La classificazione che stabilisce la legge sul diverso valore delle condizioni suddette, sarà per ogni contribuente da una sola di esse determinata.

30. Nella concorrenza di più condizioni in una stessa persona, la tassa non sarà aumentata proporzionalmente a tutte, ma a quella soltanto che la porta ad un grado più alto.

31. Allorchè più individui tassabili separamente secondo il titolo 1°., a nome comune pagano una quota di contribuzione fondiaria e tengono una locazione o un affitto (p. e. i *fratelli* N. N.) ciascuno sarà nella classificazione considerato come partecipe di una porzione eguale dell' interesse comune; menochè se prima di ultimarsi la matrice di ruolo, dichiarassero che questo è tra di loro ripartito in una diversa proporzione.

§. 1. *Della contribuzione fondiaria.*

32. La contribuzione fondiaria e d' industria sarà presa qual è riportata ne' ruoli; dovendosi aver riguardo tanto al principale quanto ai grani addizionali.

33. Ad ogni individuo sarà posta in conto la contribuzione fondiaria che paga, sia da se stesso sia per mezzo de' suoi fittuarii, sui beni o che tiene in piena proprietà, o in usufrutto ed a censo.

34. Dovendo una persona esser tassata in una sola comune, in questa si ragguaglierà la tassa alla contribuzione fondiaria che egli paga non meno nella comune stessa che in altre, se altrove egli è proprietario, usufruttuario o padrone utile.

35. Non può imporsi tassa a ragione della contribuzione pagata fuori regno.

36. Le persone che tengono beni saran tassate a ragione della contribuzione che ricade su di questi; quando anche il ruolo della contribuzione fondiaria li avesse caricati sotto di un altro nome, come di un amministratore, di un conjuge o altro parente, di un corpo morale da cui i beni dipendono ec. ec.

§. 2. *Della locazione delle case.*

37. Dev'esser tassato a ragione della locazione delle case ogni individuo che occupa una locale dell'annuo valor locativo espresso nell' articolo 13. del decreto, o che esso sia da lui tenuto in fitto, o che gli appartenga in proprietà.

38. Si avrà presente nel fissar la tassa l' annuo valor locativo della casa in cui uno dimora, degli orti e giardini e delle officine a pian terreno annessevi; o che tutto il locale serva all'abitazione, o che serva parte all'abitazione e parte all'industria, come le locande ed osterie, le case di mercadanti con botteghe ec. ec.

39. Chi tiene contemporaneamente una casa in città ed un casino in campagna sarà tassato a ragione della locazione di ambedue.

40. Nel riportar la locazione delle case per le quali, oltre alla valutazione della matrice di ruolo esiste un contratto di affitto, sarà preferito quello de' due indizj che dà una somma maggiore.

41. Le locazioni mensuali saran riportate come annuali, moltiplicandosi il loro importo pel numero de' mesi all'anno.

42. Per le locazioni che debbon regolarsi sulle valutazioni fatte per la contribuzione fondiaria si riporterà l'articolo corrispondente della matrice di ruolo; al quale dovrà aggiungersi il quarto dipiù, per coprire la deduzione fatta dal valor locativo, in conseguenza dell'articolo 10. titolo 1°. della legge degli 8. novembre 1806.

43. Gli articoli di matrice che comprendono più abitazioni, saran divisi secondo le dichiarazioni de' proprietarj e degli inquilini, o secondo le altre informazioni che si raccoglieranno.

44. Le persone che hanno un abitazione *gratis*, saran tassate secondo il valor locativo del locale che occupano.

Questa disposizione non è applicabile agli alloggi accordati ne' palazzi di abitazione di Sua Maestà.

§. 2°. *Degli affitti di proprietà produttive.*

45. Proprietà produttive, il di cui affitto si attiene nell'imporre la contribuzione personale, sono i territorj, le selve, le miniere, le fabbriche (con molini, gualchiere, forni, e fornaci) i teatri, le acque, i laghi e fusari, e simili; non meno che gli armenti, le razze, le peschiere, i bastimenti ec. ec.

46. Nella comune in cui una persona è tassata saran calcolati tutti gli affitti che egli può tenere anche nelle altre.

47. Il valor degli affitti sarà riportato secondo gl' istrumenti o altri atti e convenzioni, o secondo le valutazioni delle matrici di ruolo della contribuzione fondiaria; preferendosi la somma maggiore.

48. Al valor degli affitti in numerario sarà aggiunto quello delle prestazioni in generi alle quali il fittuario può essersi obbligato.

49. La valutazione in numerario delle derrate che compongono le prestazioni suddette, o che servono al pagamento dell'intiero affitto, sarà fatta colla tariffa de' prezzi del decennio già formata per la contribuzione fondiaria.

50. Per le proprietà e per gli armenti dati a società, il socio del proprietario sarà riguardato come un fittuario che paga un' annualità corrispondente alla porzione del prodotto che da lui annualmente si rilascia in favore del secondo.

§. *Degli stipendj.*

51. Non si farà dagli stipendj di cui ciascun gode alcuna deduzione per assegnamenti, ritenzioni per fondi di riserba ec. che possono su di essi operarsi.

52. Le provvisioni, o diritti del tanto per o|o sulle percezioni, amministrazioni ec. saran valutate nel modo seguente:

Se l'oggetto della provvisione è di una somma conosciuta anticipatamente, o a punto fisso o per approssimazione, come p. e. la contribuzione affidata ad un percettore, i prodotti che si versano ai ricevitori generali ec., l' importo annuale della provvisione sarà il prodotto della ragione del diritto applicata alla totalità della somma. Se questa è di 50, 000. ed il diritto del 3. per o|o la provvisione sarà di ducati 1500.

53. Se poi la somma in quistione è affatto eventuale, come sono la maggior parte de' dazj indiretti, si riporterà come provvisione di un anno quella di cui il contabile avrà goduto nell'anno precedente, contandosi retrogradatamente dal giorno in cui si fa la tassa.

54. Quando l'impiego fosse della natura accennata nell'articolo precedente, ma di recente istituzione, per cui non fosse ancora corso un' anno del suo esercizio; la provvisione si calcolerà prendendosi il prodotto de'mesi già scor-

si ed accrescendolo proporzionalmente a quel che sarebbe se per le stesse somme fosse stato riscosso in 12. mesi. Chi p. e. in 4. mesi ha guadagnato ducati 300. , sarà riportato per 900.

55. Gl' impiegati che in due somme separate hanno un soldo ed una indennità per spese di officina, di viaggio ec. saran tassati solamente pel soldo.

56. Quelli che senza distinzione ricevono una sola somma tanto per soldo quanto per le indennità suddette, saran posti in tassa per la somma intiera.

57. Le pensioni dello Stato, civili , militari ed ecclesiastiche non possono esser poste in conto per far aumentare la tassa; alla quale per altro i pensionisti sono soggetti; per la loro persona , e se in essi concorrono le altre ragioni di aumento stabilite dal Real decreto.

T I T O L O IV.

Della prima formazione delle matrici di ruolo, per parte de' decurionati.

58. La matrice di ruolo della contribuzione personale di una comune deve contenere la nota di tutti gl'individui capaci di esser tassati, non esclusi gl' indigenti; colla indicazione del valor locativo delle loro case , della loro contribuzione fondiaria e degli altri segni delle facoltà sui quali l' articolo 13. del decreto ha fondata la classificazione della tassa.

Secondo l'articolo 17. del decreto per ogni contribuente devono annotarsi tutti i segni delle sue facoltà o che sieno dello stesso o di diverso grado.

Tali notizie entreranno nella matrice di ruolo, quando anche non giungano al primo grado espresso dal n. 2. del suddetto articolo 13., e che in conseguenza il contribuente debba pagare la semplice tassa di un ducato, secondo il n. 1°. dell'articolo.

59. Il modello n°. 1. presenta la forma di una matrice di ruolo. La 1ª. colonna è pe' numeri d' ordine, la 2ª. è destinata a ricevere , in ordine alfabetico , i cognomi delle persone, accompagnati dai loro nomi battesimali; la 3ª. la strada ed il numero della loro abitazione; la 4ª. la loro qualità, dove si avrà da dire se ciascuno è giornaliero, artefice, benestante, affittatore di proprietà produttive , impiegato , o se riunisce più di queste qualità. Tre colonne sono addette ad esprimere la contribuzione fondiaria che da ciascuno si paga, una cioè per quella che si rileva dal ruolo de la propria comune per l'anno 1809.; l'altra per quella che i contribuenti dichiareranno di pagare nelle altre comuni del regno; la terza pel totale delle due somme. Quando la seconda colonna rimarrà in bianco, la 3ª. ripeterà la somma riportata nella prima. Le tre colonne seguenti mostreranno l' importo annuale della locazione delle case , degli affitti di proprietà produttive , e degli stipendj di cui gode ciascuno.

Ogni articolo, come di contribuzione fondiaria, di affitti ec. ec. sarà compreso in una sola somma riportata nella rispettiva colonna; comecchè composto di molte partite identiche esistenti nello stesso o in diversi luoghi.

60. I decurionati, incaricati dall'articolo 21. del decreto di preparare le matrici di ruolo, intraprenderanno questo lavoro il dì 25. del corrente novembre, e dovranno averlo terminato pe' 25. di decembre.

61. Non potendo, per effetto del citato articolo, una matrice aversi per definitiva se non è stata verificata e discussa dal controloro, i decurionati faranno solamente un borro di matrice.

All'uopo apriranno un libro di carta grande, di competente capienza; lo righeranno conformemente al modello n. 1. aggiungendo al titolo *Borro di matrice ec.* e lo divideranno in un numero di parti eguale a quello delle lettere dell'alfabeto.

62. I decurionati considereranno il loro lavoro come diviso in due parti, che potranno eseguire contemporaneamente o in tempi separati, secondo che ne avranno l'opportunità. La prima consiste nell'annotare i nomi e le dimore de' tassabili; la seconda, le loro facoltà imponibili.

93. I titoli 1.° e 2.° di queste istruzioni li guideranno nella inchiesta delle persone soggette alla tassa, che noteranno sotto le lettere de' loro cognomi, comprendendovi ancora (indistintamente per la prima volta) coloro che per la loro indigenza potranno esser esentati come sarà detto agl' articoli 74. 75., e 76.

64. Gl' Intendenti fisseranno per per ciascuna comune e notificheranno immediatamente ai decurionati il *minimum* al disotto del quale non sarà permesso di riportare il numero de' tassabili nella contribuzione personale, compresi gl'indigenti. Esso sarà la quinta parte della popolazione della comune; a questa ragione ragguagliandosi approssimativamente il numero delle famiglie con quello delle anime.

Questa restrizione non autorizza punto i decurionati a desistere dalle loro diligenze quando avranno ottenuto un tal numero. Essi sapranno che il calcolo da me proposto è quasi sempre inferiore al vero; e che non han da tassarsi solamente i padri di molti figli, ma i capi di famiglia nel senso legale, i quali spesso non hanno altra famiglia che il proprio individuo. Gl' impiegati somministrano un'altra ragione di aumento considerevole.

Essendo dunque la suddetta limitazione puramente negativa, i decurioni non avranno adempito al loro incarico fino a che non presenteranno uno stato esatto de' tassabili.

65. Frai mezzi che essi adopreranno per conseguire pienamente un tale intento, sarà il primo quello di registrare nel borro tutti i nomi de'contribuenti riportati sul ruolo della contribuzione fondiaria come abitanti della comune. Chiunque è tassato in questa contribuzione è necessariamente soggetto alla personale.

Si deve però avvertire di non trascrivere sul borro i nomi de'contribuenti abitanti di altre comuni.

66. Si applicheranno quindi i decurioni a completare questo primo notamento; che non può esser perfetto, mentre la contribuzione personale impone molti altri individui che non sempre si trovano compresi nel ruolo della fondiaria.

Si muniranno perciò di tutte le notizie scritte che possono esistere nell comune; come censi fatti per ordine della polizia, ruoli delle legioni provinciali, stati degl' impiegati addetti a luoghi pubblici o ad officine del governo, libri de' matrimonj registri de' giudicati di pace ec. ec.

Tutti i funzionarj che tengono in deposito simili notizie, o possono darne altre dipendenti dal loro impiego, sono obbligati di comunicarle ai decurionati, sull' invito de' Sindaci rispettivi; i quali saran risponsabili della pronta restituzione delle carte.

67. I decurioni chiameranno nelle loro sedute il parroco, ed i suoi economi o vicarj, i capi strada, i capi delle cappelle o sieno corporazioni di arti e mestieri, i notai del luogo, gli uscieri del giudice di pace, i padroni di case che tengono molti inquilini ec. ec., e dopo aver loro spiegato di qual sorta di persone essi vanno in traccia, leggeranno in loro presenza la parte del notamento già fatto, invitandoli ad aggiungervi i nomi che saranno a di loro cognizione e che non ancora vi saranno stati compresi.

Ai vuoti che rimarranno mal grado questi ajuti e quello de' lumi personali de' membri del decurionato, questo corpo supplirà, o chiamando in sua presenza, o esigendo una dichiarazione in iscritto dalle persone di cui ignora tuttavia il nome o la condizione.

68. Nel corso di queste inchieste, che sembrano unicamente dirette a riempiere le prime colonne del borro, i decurioni non devono badar meno a raccogliere tutte le notizie relative alla classificazione che vanno descritte nelle *6* ultime colonne.

Il ruolo della contribuzione fondiaria, le carte osservate, le persone interrogate ne avranno già somministrata la maggior parte, allorchè il notamento sarà compito.

69. Nelle comuni non molto estese si conosce presso a poco quali persone abitano case di affitto, e quali occupano le proprie. Per queste ultime la descrizione del valor locativo delle case sarà una operazione facilissima, non consistendo se non che in uno spoglio de' loro articoli di matrice di ruolo della contribuzione fondiaria, ai quali si farà l'aumento prescritto dall'articolo 42.

In molte matrici coi nomi de' proprietarj si trovano annotati anche quelli de' fittuarj de' fondi. Questa particolarità gioverà non poco a riempier la colona degli affitti di proprietà produttive.

70. Le altre notizie, (sopratutto delle facoltà esistenti fuori della comune) saran raccolte per mezzo delle dichiarazioni verbali o scritte da' contribuenti.

I decurioni, secondo l' importanza degli oggetti, la qualità e la dignità delle persone, o le chiameranno in loro presenza, o esigeranno da essa una dichiarazione conforme al modello n.° 2. di cui spediranno loro la formola stampatata (*a*).

(a) I signori intendenti cureranno di provvedere le comuni di questi stampati, ponendone a loro carico il costo.

In ambi i casi i contribuenti, debbono esibire al decurionato i documenti (se ne hanno) delle loro asserzive; i quali però loro saranno immediatamente restituiti.

71. Registrandosi nel borro della matrice le dichiarazioni si finiranno di riempiere le 6. colonne della classificazione, sulle quali in mancanza di una notizia positiva di qualche d'uno dei quattro oggetti indicati nell' articolo 13. del decreto, saran posti tre zeri, qual segno negativo.

Le dichiarazioni saranno riunite in un fascicolo, nell'ordine degli articoli della matrice ai quali si riferiscono. A lato degli articoli stessi sarà fatta menzione delle rispettive dichiarazioni; notandovili le lettere iniziali di questa parola: (*Dich.*).

72. Le dichiarazioni in iscritto dovranno esibirsi dalle parti due giorni dopo della richiesta.

A ciò mancandosi da un contribuente le sue facoltà imponibili presunte saranno annotate per approssimazione, piuttosto ad una classe superiore che inferiore, e ne sarà fatta menzione nel borro acciocchè lo stesso particolare non sia ammesso a reclamare nel corso dell'anno.

73. Il borro della matrice di ruolo eseguito nel modo indicato deve contenere i nomi di tutti gl'individui per se stessi capaci di esser tassati; e tra questi indistintamente anche gl'indigenti pe'quali l' articolo 12. del decreto fa una eccezione. Alla fine del lavoro saranno scelti coloro che dovranno goderne.

74. Bisogna non confondere l' indigenza colla semplice non possidenza. Un faticatore, o un' artigiano che guadagna il bisognevole per se e per la sua famiglia non è indigente, comecchè non possegga beni di sorta alcuna.

Si hanno per veri indigenti coloro soli a cui le infermità, l' età, o la forza di circostanze imperiose impediscono d' impiegare le loro braccia in sostegno della vita; non che le persone che si sono pubblicamente abbandonate alla mendicità, o ad arti turpi.

75. I decurioni, colla guida degli stessi lumi che avran seguiti per fare il notamento delle persone tassabili, e principalmente col consiglio del parroco, sceglieranno nel borro gl'individui a cui per l' anno 1810. dev' esser applicato il beneficio dell'articolo 12. del decreto.

Questo articolo estende su di ciò le loro facoltà fino alla sesta parte degl'individui tassabili. Essi ne useranno con moderazione; astenendosi dall'assorbire l'intiero numero se tanti non sono i veri indigenti.

Così procureranno ai loro concittadini la possibilità di ottener due vantaggi, 1.° di far comprendere in progresso tragl'indigenti qualche individuo che non vi sarebbe stato incluso da prima; 2.° di far godere alla comune di una bonifica sull'importo delle quote riportate oltre ai cinque sesti de' tassibili.

Il ministro delle finanze si riserba di dare disposizioni particolari su queste circostanze, quando gli verran riferite dagl' intendenti.

Considereranno in oltre i decurioni che l'esenzione di cui si tratta, dettatata dalla pietà del governo, ha ancora per oggetto di facilitare la percezione dell' imposta

facendola cadere per intiero su di persone solvibili ; e che in conseguenza l' arbitrio loro è per doppia ragione proibito .

76. A lato del nome di ogni individuo considerato come indigente sarà , nella colonna delle osservazioni , notato *esentato perchè indigente* ,

77. Terminato il borro della matrice di ruolo, sarà per cinque giorni tenuto esposto nella casa della comune. Tutt' i cittadini saranno invitati con un affisso , di portarsi ad esaminare gli articoli che li riguardano , e quelli delle persone da essi conosciute , e di fare le loro osservazioni su gli uni e sugli altri .

Il decurionato , avvertito con questo mezzo degli errori e delle ommissioni che han potuto correre nel lavoro a danno o a favore de' contribuenti , ha la facoltà di rettificarli prima di sottoporre il borro alla verifica del controloro .

TITOLO V.

Della formazione definitiva delle matrici di ruolo .

78. I controlori cominceranno al dì 1.° di gennajo prossimo il loro giro per le comuni , ad oggetto di verificare e compiere le matrici di ruolo.

Intanto useranno tutta la vigilanza per fare che i decurionati eseguano esattamente le operazioni preliminari.

Terranno una corrispondenza attiva tanto coi sindaci quanto cogli altri funzionarj locali , per informarsi dello stato de' lavori e per appianare le difficoltà che nelle comuni si potrebbero incontrare. Ove bisogni , si porteranno straordinariamente sopra luogo, per porre gli agenti comunali sul cammino.

Richiederanno agl' intendenti e sotto-intendenti rispettivi gli ordini necessarj ad assicurare l' effetto de' loro procedimenti.

79. La verifica de' controlori sui borri di matrici già fatti dai decurionati , consisterà nell' analizzarli , secondo le distinzioni fatte nelle presenti istruzioni , porne le diverse parti a confronto colle disposizioni che vi si riferiscono , ed osservare se queste vi sono state bene applicate .

80. I controlori , nelle conferenze ordinate dall' art. 21. del decreto , dimostreranno ai decurioni gli abbagli che han potuto prendere , e ne faranno in loro compagnia la correzione , dirigendo meglio essi stessi l' impiego de' mezzi prescritti nel titolo precedente . Correggeranno pure le formole degli articoli , quando non fossero analoghe agli esempj esposti nel modello n. 1.

81. Affine di assicurarsi nel punto più essenziale della regolarità del lavoro , e di porre in tutta l' evidenza la delicatezza de' suoi autori ; i controlori faranno una verifica particolare degli articoli che riguardano i venti individui più facoltosi della comune , le persone de' decurioni e de' loro congiunti .

Osservando qualche negligenza colpevole , occultazione , o altra frode fatta alla legge , ne faranno rapporto al direttore , il quale domanderà al con-

C

figlio d' intendenza l' applicazione delle multe comminate dal decreto de' 7. decembre 1808. (a).

82. Verificato e corretto il borro della matrice di ruolo, il controloro lo farà nella comune stessa trascrivere sui fogli stampati, secondo il modello n. 1., che egli avrà seco portati dalla direzione.

83. Nel trascriversi gli articoli riportati sotto ogni lettera alfabetica, si lasceranno da parte quelli degl' indigenti.

Di questi alla fine della copia sarà fatto un notamento separato, ricominciandosi l' ordine alfabetico prima però della chiusura e delle firme (vedete il modello n. 1.)

84. Dopo trascritta la matrice, si apporranno i numeri d' ordine a tutti gli articoli, senza interruzione dal primo all' ultimo, ed estendendosi al notamento degl' indigenti.

Saranno tutte le colonne di ciascuna pagina sommate in piedi e riportate alla fine, in una ricapitolazione che conterrà il totale generale di ogn' una.

Il numero delle pagine sarà in questa ricapitolazione notato nella colonna de' nomi de' contribuenti.

85. Saran fatti contemporaneamente due esemplari eguali della matrice di ruolo; e saranno ambedue sottoscritti dal sindaco dai decurioni e dal controloro.

Uno di essi rimarrà depositato nella comune, l' altro sarà immediatamente dal controloro spedito al direttore, perchè possa su di esso spedire il ruolo.

Al direttore saranno pure mandate le dichiarazioni che si saran raccolte dal decurionato, e dal controloro.

TITOLO VI.

Della spedizione de' ruoli; e de' quadri della contribuzione.

86. Il ruolo conterrà i nomi e le abitazioni di tutti i contribuenti solvibili portati nella matrice (esclusi gl' indigenti), la somma che ognuno

---

(a) Ecco il testo delle principali disposizioni di detto decreto, che sarà eseguito per la contribuzione personale ne' casi da esso previsti per la fondiaria.

Art. 1. Gli amministratori, i decurioni ed i ripartitori che trascureranno di eseguire qualunque operazione relativa alla contribuzione fondiaria, nel tempo che loro sarà prefisso dall' intendente o dal sotto-intendente, andran soggetti ad una multa non minore di ducati cinque, nè maggiore di docati dieci per ogni individuo.

La stessa pena e le altre comminate dall' art. 13 della legge de' 20 maggio 1808, incorreranno gl' individui di questi corpi che con colpa mancheranno di assistere alle sedute in cui si tratta di contribuzione fondiaria.

2. Nelle rettifiche delle matrici di ruolo ordinate col nostro decreto de' 15 settembre, ed in tutte le altre che in appresso saranno ordinate, le occultazioni e le alterazioni della rendita imponibile, saran punite col pagamento di una somma eguale alla metà dell' intiera rendita de' fondi, oggetto della frode, a danno degli amministratori, decurioni e ripartitori, che avran sottoscritto l' atto che vi ha dato luogo.

3. Alla stessa pena saran soggetti i ripartitori i quali avran dato un parere fallace sopra di un reclamo di particolare.

4. Queste multe saranno applicate in virtù di un' ordine dell' intendente, emanato in seguito di una deliberazione del consiglio d' intendenza, che dichiari gli accusati colpevoli delle pene suddette.

deve pagare, ed il luogo per notarvisi dal percettore i pagamenti successivi.

Un ruolo della contribuzione personale è figurato nel modello n. 3., che sarà seguito in tutte le sue parti.

87. La classe a cui appartiene il contribuente, e le qualità che la determinano saranno ancora esposte sul ruolo; dicendosi *come locatario in duc....* *come fittuario in duc. . . . ec.* E' ben inteso che si noterà sul ruolo il solo motivo preponderante, lasciandosi gli altri da parte.

88. L'ordine de' numeri e degli articoli del ruolo sarà lo stesso che nella matrice, dovendosi solamente tralasciare quelli che alla fine son notati come relativi ad indigenti.

89. Per l'imposizione della tassa, il direttore comincerà dal notare nella colonna delle osservazioni della matrice stessa la classe a cui appartiene ogni contribuente, secondo l'art. 13 del decreto, e la qualità che la determina.

Formerà contemporaneamente sul modello n. 4. e colle avvertenze ivi notate, la tariffa della tassa, la quale presenterà in maggiore evidenza i motivi della classificazione stabilita dal sudetto articolo 13; e mostrerà la somma che ad ogni classe si deve imporre così in principale come in tutte le spezie di grani addizionali.

Fatto ciò, l'imposizione si ridurrà ad una operazione puramente meccanica, non consistendo che nel trascrivere sul ruolo dopo la classe rispettiva, una delle otto somme contenute nell'ultima colonna della tariffa.

90. La somma sarà prima scritta a lungo, e poi ricacciata in abbaco sulla colonna, ch'è aperta in tutta la lunghezza della pagina a lato delle caselle.

91. Le due colonne di ogni pagina saran sommate a piedi, ed i loro totali riportati nella ricapitolazione presenteranno l'intiera somma del ruolo.

La dichiarazione posta alla fine conterrà la distinzione di queste somme in principale e ne' diversi grani addizionali (a).

92. Ogni ruolo, subito dopo spedito, sarà sottoscritto dal direttore e reso esecutivo dall'intendente, e quindi sarà rimesso al ricevitor generale, il quale o direttamente o per mezzo de' ricevitori del distretto, lo farà pervenire all'esattore o percettore della comune, per porsi in riscossione.

I ricevitori generali e distrettuali conserveranno una notizia delle somme in principale ed in grani addizionali, contenute ne' ruoli che avranno spediti ai percettori ed esatori.

93. I direttori, secondo che spediranno un ruolo, ne registreranno esattamente i risultati in uno stato conforme al modello n. 4; il quale nelle quattro colonne che sieguono la prima, conterrà ancora le particolarità delle matrici di ruolo, la di cui notizia interessa l'amministrazione.

94 Alla fine del lavoro, il quadro generale sarà con ogni diligenza distinto per distretti, verificato e sommato in maniera da presentare l'importo di un distretto separato da quello di un altro. Ne saranno fatte quattro copie certificate esatte dal direttore, vistate dall'Intendente, e munite del certificato del ricevitor generale accennato dall'art. seguente.

(a). L'operazione per distinguere nel totale di un ruolo il principale ed i grani addizionali consistere nel dedurne il numero di grani imposti secondo la tariffa ad ogni cento di principale, e poi separar quelli nelle proporzioni dalla stessa tariffa indicate.

Delle quattro copie, una rimarrà nell'intendenza, una nella direzione, una dall'intendente sarà rimessa al ministro delle finanze, e la quarta dal direttore al presidente della commissione delle contribuzioni dirette.

95. Sarà nel tempo stesso formato un quadro generale della sola contribuzione e de' grani addizionali, adoperandosi solamente la prima e le ultime sette colonne del modello suddetto. Di questo saranno formati inoltre tanti estratti per quanti sono i distretti della provincia, e di ogni estratto si faranno due copie.

Il quadro generale di cui si tratta, sottoscritto dal direttore e vistato dall'intendente, sarà rimesso al ricevitor generale, il quale dovrà certificare sui quattro esemplari dell'altro quadro domandato coll'art. precedente, di aver ricevuto il primo in tutto conforme al presente per le colonne della contribuzione, e che ne adotterà o ne farà adottare le somme nel darsi debito sulle scritture ai ricevitori distrettuali, ed ai percettori rispettivi.

Le due copie degli estratti di distretto munite delle sottoscrizioni de' tre funzionarj suddetti, saranno spedite ai ricevitori distrettuali i quali ne conserveranno una per dar debito alle loro scritture, e ne respingeranno un altra al ricevitor generale con certificato relativamente simile a quello che costui deve apporre al quadro generale.

Le copie degli estratti così certificati dai ricevitori distrettuali saranno dagl'intendenti spedite al ministro delle finanze, il quale dalla uniformità di queste diverse carte si assicurerà di quella che deve regnare nelle scritture.

TITOLO VII.

De' ruoli supplementarj.

96. I sindaci sono nel dovere di raccogliere le dichiarazioni che i contribuenti omessi devono presentare giusta l'art. 20. del decreto, e di far continue inchieste per iscovrire le frodi in quello, e nel precedente art. additate.

97. Ne' 10 giorni dopo che avran ricevuta una dichiarazione o una denunzia come sopra, la sottoporranno al giudizio del decurionato e la trasmetteranno al controloro del circondario; il quale, se bisogna, andrà sopra luogo a fare una verifica de' fatti e rimetterà le carte al direttore col proprio suo parere.

98. Se dalle carte apparisce che vi sia luogo ad una delle multe comminate dagli art. 19, e 20. del real decreto, il direttore ne farà la domanda al consiglio d'intendenza, e adempirà presso questo corpo alle parti fiscali del suo uffizio.

99. Delle multe pronunziate, delle quote o parte di quote scoverte insieme colla frode, e di quelle prima omesse e poi conosciute per effetto delle dichiarazioni sarà al primo di luglio ed al primo di novembre formato per ogni comune un ruolo supplementario, che in nulla differirà dal ruolo principale se non che per la leggenda di *ruolo supplementario*.

100. Quante volte un individuo è impiegato nel corso dell'anno, e non documenta di pagare in un'altra comune una tassa eguale a quella che cor-

risponde al suo impiego, sarà tassato con un ruolo supplementario.

101. All' epoche indicate nell' art. 95. saran formati de' ruoli supplementarj gli stessi quadri generali e particolari, nello stesso numero di copie e di estratti, muniti delle stesse firme, ed adempiti delle stesse formalità, per ricevere lo stesso destino di quelli de' ruoli principali.

Le ricevitorie distrettuali ne daranno debito ai percettori; aggiungendone le somme sui loro libri a quelle poste in carico conformemente al primo quadro.

T I T O L O VIII.

Del giudizio de' reclami.

102. I reclami contro la contribuzione personale posso farsi dai contribuenti, e dai percettori.

§. I. *De' reclami de' contribuenti.*

103. I casi ne' quali i primi possono reclamare sono:

1.° La duplicazione di tassa fatta alla stessa persona in diverse comuni, o nella stessa comune, per equivoco di nomi.

2.° L' essere stato tassato un individuo che non è soggetto a tassa secondo le disposizioni del titolo 1. delle presenti istruzioni.

3.° L' essere stato taluno nella formazione della matrice posto in una classe alla quale non poteva appartenere, per non aver mai posseduto quel grado di facoltà che se gli è attribuito.

104. I reclami per duplicazioni fatti in più comuni saran presentati in quella ove non è il vero domicilio del contribuente.

Il disgravio, ove competa, sarà fatto nella stessa comune, ma se in questa il contribuente ha ricevuta una tassa maggiore che nell' altra; in vece di un rilascio gli si accorderà una moderazione della sua tassa; lasciandosene sussistere la parte che aggiunta alla tassa del domicilio, la eguaglierà a quella ch' è stata l' oggetto del reclamo.

105. Le pruove da produrre in sostegno de' reclami sono, secondo i casi:

1.° Un certificato del decurionato del vero domicilio che attesti l' essere stato il reclamante ivi tassato, e dichiari la somma dell' imposta che ha ricevuta.

2.° Una dichiarazione dell' uffiziale dello stato civile che dimostri la di lui condizione domestica; il suo vero nome e cognome, e i motivi che han potuto produrre l' equivoco per cui egli sarà stato doppiamente tassato nella stessa comune.

3.° Una copia della dichiarazione fatta secondo l' art. 70, accompagnata dalla copia di tutti i documenti già presentati in originale, e da altre carte che possono attestare la vera possidenza tanto nella comune del domicilio quanto in altre.

106. Di tutte le cause che nel corso dell' anno possono diminuire le facoltà imponibili di un contribuente, essendo la cessazione di uno stipendio la sola che permetta di reclamare; saranno i reclami in questo caso accom-

pagnati da un documento che faccia costare la cessazione suddetta.

Non si darà effetto ai reclami poggiati sopra una interruzione di stipendio o sulla cessazione passaggiera di un impiego per cui uno era stato classificato.

107. Escludendo il real decreto dal reclamare tutti coloro che, richiesti di dichiarare le loro facoltà, vi si son negati, s' intendon compresi in tale esclusione anche coloro che secondo l' art. 31. delle presenti istruzioni avrebbero dovuto spontaneamente manifestare le proporzioni nelle quali sono tra più socj divise le locazioni, la contribuzione fondiaria e gli affitti.

108. La verifica di un reclamo consisterà in una esatta ricognizione de' fatti esposti messi alla prova coi documenti, e confrontati colle disposizioni del decreto e delle presenti istruzioni che vi han rapporto.

109. I reclami de' particolari saran presentati ne' tre mesi che seguiranno l' emissione del ruolo.

110. Saranno rimessi al sindaco o al segretario del decurionato, i quali li sottoporranno alla discussione di questo corpo.

Il decurionato dovrà farne la verifica e darvi il suo parere secondo l' art. 108, sottoscrivendo tutti i decurioni presenti.

111. Un mese dopo spirato il termine per l' ammissione de' reclami il decurionato deve aver discussi tutti quelli che avrà ricevuti, ed alla fine del mese istesso il sindaco li rimetterà tutti uniti al sotto-intendente, il quale li farà passare al controloro.

112. I controlori, sopraluogo ed in compagnia de' decurioni, esamineranno se questi ne han fatta la verifica esattamente secondo l' art. 108, e daranno in conseguenza il loro parere affirmativo o negativo.

113. I controlori non potranno uscir da una comune senza aver verificati tutti i reclami presentati.

Subito dopo la verifica, li rimetteranno uniti insieme al direttore, il quale dopo avervi apposto il suo parere, li presenterà tutti nella stessa sessione al consiglio d' intendenza.

114. Essendo ben pochi i casi ne' quali sarà necessario di accordare un rilascio o una moderazione, non si è giudicato nelle presenti istruzioni di porre trai mezzi di coprirne l' importo la reimposizione, com' è stabilita per la contribuzione fondiaria.

Fino a che non sarà particolarmente prescritto l' uso della reimposizione, le facoltà de' consigli d' intendenza per accordar rilasci e moderazioni son limitate al terzo del fondo de' disgravi e non valori imposto addizionalmente alla contribuzione personale delle loro provincie, e che in conseguenza dell' art. 2 tit. 1. della legge degli 8 novembre 1806 rimane a disposizione delle provincie stesse. Sarà questo uno de' motivi della severità de' loro giudizj.

§. 2. *De' reclami collettivi de' percettori.*

115. I percettori o esattori, obbligati a versare l' intiero importo de' ruoli in numerario o in ordinanze, saranno autorizzati a presentare nel mese di decembre un reclamo collettivo di tutte le quote che loro sarà stato veramente impossibile di riscuotere malgrado l' adempimento di tutte le obbligazioni che loro sono imposte.

116. I percettori ed esattori che alla fine dell'anno non avessero rimesso il loro reclamo collettivo alla sotto-intendenza non saranno più facoltati a presentarlo, e pagheran di proprio le quote inesigibili.

117. Il reclamo presentato al sotto intendente del distretto, sarà da lui trasmesso al decurionato con una lettera in cui quel funzionario comunicherà ai decurioni le sue osservazioni sul numero delle quote pretese inesigibili, e simili; raccomandando loro di essere oculati nell'esame per non abusar delle disposizioni della legge, e per non esporre la comune al pericolo di una reimposizione.

Egli inviterà il controloro a portarsi sopra luogo per assistere alla discussione del reclamo collettivo de' farsi dal decurionato.

Il sotto-intendente contemporaneamente accuserà al percettore ricevo del reclamo, facendo menzione della somma totale che n'è l'oggetto.

118. Se per un'accidente imperveduto il controloro non si portasse nella comune ne' dieci giorni che seguiranno la trasmissione del reclamo collettivo al decurionato, questo senza più attenderlo lo discuterà coll' intervento del percettore o esattore. Costui dovrà documentare, articolo per articolo, le diligenze che ha praticate per introitarne l'imposto, o dai contribuenti o dai loro rappresentanti ed eredi, ed i motivi della loro inutilità.

Quando si scorgerà che l'inesazione sia stata cagionata da negligenza del percettore; quell'articolo non sarà ammesso, ed il percettore dovrà pagarlo di proprio danaro.

119. Dopo che vi sarà stato apposto il parere ragionato del decurionato, il reclamo verrà consegnato o spedito al controloro, il quale vi apporrà il suo, e lo farà pervenire al direttore, per esser da lui col proprio avviso sottoposto al giudizio del consiglio d'intendenza.

120. In ogni provincia non si possono accordare rilasci ai percettori per una somma maggiore di quella che, dopo le moderazioni e rilasci individuali, rimane del terzo de' 5 grani imposti sulla propria contribuzione personale.

In conseguenza il consiglio deve regolare le sue decisioni in modo che ad ogni percettore sia fatta ragione, senza oltrepassar questo limite; cosa che porterebbe la necessità di una reimposizione.

121. Il direttore, immediatamente dopo le decisioni del consiglio d'intendenza tanto sugli uni quanto per sugli altri reclami, spedirà alle parti le ordinanze secondo i modelli *n. 6 e 7*.

Egli ne terrà un registro separato da quello per la contribuzione fondiaria, e rimetterà volta per volta, uno stato di contribuenti discaricati o degli articoli annullati ai sindaci delle rispettive comuni.

122. Tutti i reclami che per la loro imperfezione o perchè contrarj alle disposizioni del real decreto ò delle presenti istruzioni non possono aver effetto, purchè sieno presentati a tempo debito, non possono esser rigettati da alcuno de' funzionarj incaricati di riceverli. Quelli che debbono darvi il loro parere lo daranno negativo, acciocchè la domanda sia rigettata dal consiglio d'intendenza, al quale deve sempre esser sottoposta; e possano in conseguenza spedirsi alle parti le ordinanze di ripulsa.

TITOLO IX.

Della percezione.

123. La percezione della contribuzione personale sarà fatta dagli stessi percettori ed esattori della contribuzione fondiaria, colle stesse regole amministrative e colle stesse coazioni.

124. Ne' dieci giorni dopo che il percettore avrà ricevuto il ruolo, o un ruolo supplementario, avvertirà ciascun contribuente della di lui quota.

125. Sugli avvertimenti prescritti dal real decreto de' 3 luglio 1809. sarà lasciata una pagina per notarvi le ricevute per la contribuzione personale, quante volte lo stesso individuo sia contribuente nelle due imposizioni. In contrario le ricevute saranno fatte in un foglio separato.

Quanto all' avviso delle quote imposte nella contribuzione personale, se i contribuenti son riportati nel ruolo della contribuzione fondiaria e vengono a pagare nel corso de' 10 giorni indicati nell' art. precedente esso sarà dal percettore soggiunto sull' avvertimento già spedito per la seconda contribuzione: altrimenti sarà fatto e mandato separatamente.

126. I contribuenti tassati in un ruolo supplementario debbono ne' 10 giorni dopo che loro sarà stata notificata la quota, pagare la totalità delle rate scadute dal 1. di gennajo fino a quel giorno.

127. Gli atti di coazione contro i contribuenti morosi per la contribuzione personale e per la contribuzione fondiaria, saranno esercitati per riscuotere nel tempo stesso e l' uno e l' altro debito; e i diritti saranno esatti in ragione della loro somma cumulata.

128. I padroni delle case locate, quando gl' inquilini cambian di abitazioni sono obbligati d' informarsi del nuovo loro domicilio e darne in cinque giorni avviso al percettore; ed inoltre di non permettere che gl' inquilini estraggano il mobile se non si han fatta esibire la ricevuta del percettore per tutte le rate scadute. Essi potrebbero esser obbligati a pagar di proprio le somme che per loro negligenza sarebbero rimaste inesatte nella evasione de' contribuenti.

129. I percettori ed esattori devono riscuotere l' intiera somma di cui loro da carico il ruolo, e versarla per dodicesimi alle ricevitorie distrettuali; o in numerario o in ordinanze di rilascio e moderazione individuali o collettive; non ammettendosi in contrario alcuna eccezione.

130. Essi saranno astretti dai ricevitori distrettuali al pagamento delle rate scadute, malgrado che provassero di non aver fatta la corrispondente percezione; ciò nascendo da loro colpa.

131. Il diritto di percezione de' percettori ed esattori sarà calcolato come quello della contribuzione fondiaria, cumulandosi in una somma le due imposte.

Napoli 15 novembre 1809

Il Ministro delle finanze
Conte di Mosbourg

MODELLO N. 1.

REGNO DELLE DUE SICILIE

PROVINCIA di . . . .

DISTRETTO di . . . .

CIRCONDARIO di . . . .

COMUNE di . . . .

Popolazione della Comune N.°

MATRICE DI RUOLO

DELLA

CONTRIBUZIONE PERSONALE

DELLA COMUNE DI . . . .

per l'anno 1810

CONTENENTE la descrizione delle persone tassabili in questa Comune, delle loro facoltà imponibili e degli individui che si esentano per la loro indigenza; secondo il Real Decreto de' 29 settembre 1809, e le istruzioni di S. E. il Ministro delle finanze del dì 15 novembre 1809.

N.	COGNOMI, per ordin alfabetico, COI NOMI de' Contribuenti.	LUOGO della loro abitazione.	Loro qualità e Professione.	CONTRIBUZIONE FONDIARIA: Pagata nel Comune secondo il ruolo del 1802.	Pagata in altre Comuni secondo le dichiarazioni	Totale	Locazione annuale delle case, secondo gli affitti, o la stima e sottratovi il quarto.	Importo annuale degli affitti, secondo le dichiarazioni documentate	Importo annuale degli stipendi.
	A								
1	Ascanj, Vincenzo	Piazza n. 31	Benestante	duc. 80:00	0:00	85:00	60:00	100:00	0:00
2	Adolfelli, Pietro	ivi n. 50	idem	70:00	0:00	70:00	55:00	0:00	0:00
3	Autore, Giacomo	Marina n. 6	Negoziante	0:00	80,00	80:00	90:00	0:00	0:00
4	Assili, Felice	S. Leone n. 9	Percettore	0:00	0:00	0:00	40:00	0:00	310:00
5	Accatta, Antonia	Piazza n. 32	Vedova	0:00	0:00	0:00	10:00	0:00	0:00
6	Asaldi, Paolo	Marina n. 20	Coltivatore	4:00	0:00	4:00	20:00	0:00	0:00
7	Averroe, Celestina	Poggio n. 37	Moglie separata	9:00	0:00	9:00	12:00	0:00	0:00
8	Andarelli, Filippo	Piazzetta n. 40	Possidente	110:00	90:00	200:00	75:00	3000:00	0:00
	B								
9	Boccagli, Andrea	Marina n. 21	Possidente	150:00	50:00	200:00	100:00	300:00	0:00
10	Bartulli, Maria	ivi n. 45	idem	0:00	0:00	0:00	60:00	50:00	0:00
11	Benedetti, Carlo	ivi n. 23	Coltivatore	0:00	0:00	0:00	6:00	0:00	0:00
12	Barrara, Giovanni	ivi n. 61	Medico	0:00	0:00	0:00	24:00	0:00	0:00
13	Battezzi, Pietro	Porto n. 4	Coltivatore	10:00	0:00	10:00	10:00	0:00	0.00
14	Buttore, Marcello	ivi n. 6	Cancelliere	40:00	0:00	40:00	18:00	0:00	40:00
15	Betti, Michele	ivi n. 10	Negoziante	0:00	86:00	86:00	90:00	0:00	0:00
16	Bricco, Antonio	ivi n. 18	Possidente	6:00	80:00	86:00	40:00	200:00	0:00
17	Basilii, Vincenzo	ivi n. 21	Coltivatore	0:00	0:00	0:00	25:00	0:00	0:00
18	Basto, Asinio	Marina n. 50	Sarto	0:00	0:00	0:00	10:00	0:00	0:00
19	Bocali, Vincenzo	Palco n. 7	Coltivatore	4:00	0:00	4:00	11:00	0:00	0:00
20	Boccia, Mauro	ivi n. 9	Maestro di scuol	10:00	0:00	10:00	20:00	0:00	60:00
21	Bitrillo, Andreana	Poggio n. 18	Vedova	9:00	0:00	9:00	15:00	0:00	0:00
22	Bittolla, Luigi	Palco n. 19	Facchino	0:00	0:00	0:00	19:00	0:00	0.00
	C								
23	Caratta, Carlo	Piazzetta n. 6	Possidente	00:0	100:00	100:00	50:00	400:00	0:00
24	Corbini, Antonio	ivi n. 8	Coltivatore	00:0	10:00	10:00	8:00	0:00	0:00
25	Cicione, Gennaro	ivi n. 10	idem	0:00	0:00	0:00	9:00	0:00	0:00
26	Pattalla, Gerolimo	Palco n. 17	idem	12:00	0:00	12:00	10:00	0:00	0:00
27	Caulini, Pietro	Piazzetta n. 19	idem	5:00	1:00	6:00	10:00	0:00	0:00
	Totali			519:00	497:00	1016:00	897:00	4050:00	410:00

COGNOMI, per ordine alfabetico, COI NOMI de' Contribuenti.	LUOGO della loro abitazione.	Loro qualità e Professione.	CONTRIBUZIONE FONDIARIA: Pagata nella Comune secondo il ruolo del 1809.	CONTRIBUZIONE FONDIARIA: Pagata in altre Comuni secondo le dichiarazioni	CONTRIBUZIONE FONDIARIA: Totale	Locazione annuale delle case secondo gli affitti, o [illegible] aggiuntovi il quarto.	Importo annuale degli affitti secondo le dichiarazioni [illegible]	Importo annuale degli stipendj.	Osservazioni.
Cittadini, Carlo	Ponte n. 1	Prete	15:00	000	15:00	18:00	000	000	
Cimmatore, Pietro	Mercato n. 9	Mercante	10:00	000	10:00	28:00	40:00	000	
Callorato, Paolo	ivi n. 12	Coltivatore	000:00	000	000	20:00	000	000	
Carbone, Giulio	Piazza n. 27	Pescatore	000	000	000	4:00	000	000	
INDIGENTI.									
Acini Paolo	Ponte n. 9	Mendico	000	000	000	3:00	000	000	
Accattone Nicola	ivi n. 12	idem	000	000	000	2:00	000	000	
Baccali, Pietro	Mercato n. 6	Inabile	000	000	000	1:00	000	000	
Castri, Paolo	Strada n. 5	Mendica.	000	000	000	2:00	000	000	
Totali			25:00	00:00	25:00	78:00	40:00	000	
RICAPITOLAZIONE.									
Pagina 1.ª			519:00	497:00	1016:00	897:00	4050:00	410:00	
Pagina 2.ª			025:00	000	25:00	78:00	40:00		
			544:00	497:00	1041:00	975:00	4090:00	410:00	

La presente matrice di ruolo della contribuzione personale della Comune di . . . . . . per l'anno 1810, contiene il numero di *trentacinque* individui, tra quali *quattro* nel caso di esser esentati come indigenti; ed indica le loro facoltà imponibili, le di cui somme totali sono: per la contribuzione fondiaria *duc. mille e quarantuno*; per le locazioni *duc. novecento settantacinque*: per gli affitti di proprietà produttive *duc. quattromila e novanta*; per gli stipendj *duc. trecento e dieci*.

Fatta e discussa da noi sottoscritti decurioni, che facciam fede della sua esattezza, conformemente al Real decreto de' 29 settembre 1809 ed alle istruzioni di S. E. il ministro delle finanze de' 15 novembre detto anno, per quanto a noi è riuscito di portarvene.

In . . . . il dì . . . .

Compilata e verificata da me sottoscritto Controloro delle contribuzioni dirette; che ne ho formati due esemplari originali per esserne uno rimesso alla direzione, e l'altro rimaner depositato nella comune.

firma de' Decurioni

MODELLO N. 2.

REGNO
DELLE DUE SICILIE

Distretto di . . . . . .

Comune di . . . . . .

CONTRIBUZIONE PERSONALE.

IN esecuzione del art. 19 del Real Decreto de' 29 settembre 1809, il Signor . . . . è invitato a rispondere in iscritto, nel termine di due giorni, alle domande qui dietro spiegate tendenti allo scoprimento delle facoltà che devono servire alla classificazione della contribuzione personale.

Egli noterà a lato le sue risposte e nel suddetto termine di due giorni restituerà la presente adempita, al segretario del decurionato.

Vi aggiungerà i documenti originali, (se ne ha) delle sue dichiarazioni, i quali gli saranno subito restituiti.

Si previene che mancando di fare la dichiarazione suddetta, le sue facoltà saran tassate a giudizio del decurionato, senza ch'egli abbia il diritto di reclamare; e che se non dichiara il vero sarà condannato ad una multa uguale al doppio della sua tassa rettificata.

Fatta il dì . . . .

firmato

Uno de' membri del Decurionato.

DOMANDE.	RISPOSTE.
In quali Comuni tiene casa di abitazione, o di abitazione e d'industria unite insieme; e qual' è il valore annuo della loro locazione?	*In questa sola; una casa di duc. 100 come dalla poliza di affitto che si esibisce.*
In quali Comuni paga contribuzione fondiaria e quanto in ognuna?	*In questa* . . . . duc. 80 *In Castello* . . . . duc. 10
In quali Comuni è affittatore di proprietà produttive, e per qual somma annuale?	*In questa per* . . . . duc. 1,000
Gode stipendio, e di qual somma annuale?	*Ha l' impiego di* . . . . *con annui* . . . . duc. 1,000

firma

MODELLO N. 3.

REGNO DELLE DUE SICILIE

PROVINCIA di . . . .

DISTRETTO di . . . .

CIRCONDARIO di . . . .

COMUNE di . . . .

RUOLO

DELLA

CONTRIBUZIONE PERSONALE

dell'anno 1810

PER LA COMUNE DI

Spedito secondo lo stato degl' individui; e delle loro facoltà imponibili; presentato dalla Matrice del dì . . . .

Art. 1
Il Sig. *Acerbi Vincenzo* abit. Piazza N. [illegible]
Come *contribuente* in annui duc. [illegible] . . . . . 3. classe
Pagherà duc. *tre e grana settantacinque* . . . . . . duc. 3:75

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.
[illegible]	20 Genn[illegible]	Grani [illegible]	[illegible]

Art. 2
Il Sig. *Adelfelli Pietro* abit. ivi N. 10
Come *contribuente* in annui duc. 70 . . . . . . 3. classe
Pagherà duc. *tre e grana settantacinque* . . . . . duc. 3:75

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 3
Il Sig. *Aurore Giacomo* abit. Marina N. 6
Come *contribuente* in annui duc. [illegible] . . . . . . 3. classe
Pagherà duc. *tre e grana settantacinque* . . . . . duc. 3:75

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 4
Il Sig. *Alzoli Felice* abit. S. Leone N. 9
Come *salariato* in annui duc. [illegible] . . . . . 3. classe
Pagherà duc. *sette e grana cinquanta* . . . . duc. 7:50

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco

duc. 18:75

Art. 5
Il Sig. *Augusto Antonio* abit. Piazza N. 38
Come n o o. . . . . 1. classe
Pagherà duc. *uno e grana venticinque* . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 6
Il Sig. *Araldi Paolo* abit. Marina N. 20
Come n o o. . . . . 1. classe
Pagherà duc. *uno e grana venticinque* . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 7
Il Sig. *Averrae Celestino* abit. Poggio N. 37
Come n o o. . . . . 1 classe
Pagherà duc. *uno e grana venticinque* . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco

Art. 8
Il Sig. *Admelli Filippo* abit. Piazzetta N. 4[illegible]
Come *agricoltore* in annui duc. [illegible] . . . . . 7. classe
Pagherà duc. *settantaquattro e gr. novantasette* . duc. 74:97

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco

duc. 78:72

Art. 9
Il Sig. Beccagli [illegible] abit. Marina N. 22
Come contribuente in annui duc. 270 . . . . . 3. classe
Pagherà duc. tre e grana settantacinque . . . . . duc. 3.75.

Numero del giornale	Data	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 10
Il Sig. Barrelli Maria abit. ivi N. 45
Come locatario in annui duc. 60 . . . . 3. classe
Pagherà duc. due e grana cinquanta . . . . duc. 2:50

Numero del giornale	Data	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 11
Il Sig. Benedetti Carlo abit. ivi N. 23
Come [illegible] . . . . 1 classe
Pagherà duc. uno e grana venticinque . . . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 12
Il Sig. Barbara Giovanni abit. ivi N. 61
Come [illegible] . . . . 1. classe
Pagherà duc. uno e grana venticinque . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

duc. 8:75

Art. 21
Il Sig. Bussonzi Pietro abit. Porto N. 4
Come [illegible] . . . . 1. classe
Pagherà duc. uno e grana venticinque . . . . . duc. 2:50

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 22
Il Sig. Buonomo Marcello abit. ivi N. 6
Come contribuente in annui duc. quaranta . . . 2. classe
Pagherà duc. due e grana cinquanta . . . . duc. 2:50

Numero del giornale	Data	Ha pagato	Dette in abbaco.

Art. 23
Il Sig. Rossi Michele abit. ivi N. 10
Come contribuente in annui duc. 50. . . . . . classe
Pagherà duc. due e grana cinquanta . . . . duc. 1:25

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco

Art. 24
Il Sig. Bricco Antonio abit. ivi N. 18
Come affittatore in annui duc. 102. . . . . . 3. classe
Pagherà duc. due e grana cinquanta . . . . duc. 2:50

Numero del giornale	Data.	Ha pagato	Dette in abbaco

duc. 8:75

RICAPITOLAZIONE.

Pagina	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne	Somme	Pagine	Colonne
1	1	18 75	13	1		25	1		37	1		49	1		61	1		73	1		85	1
	2	78 72		2			2			2			2			2			2			2
2	1	8 75	14	1		26	1		38	1		50	1		62	1		74	1		86	1
	2	8 75		2			2			2			2			2			2			2
3	1		15	1		27	1		39	1		51	1		63	1		75	1		87	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
4	1		16	1		28	1		40	1		52	1		64	1		76	1		88	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
5	1		7	1		29	1		41	1		53	1		65	1		77	1		89	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
6	1		18	1		30	1		42	1		54	1		66	1		78	1		90	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
7	1		19	1		31	1		43	1		55	1		67	1		79	1		91	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
8	1		20	1		32	1		44	1		56	1		68	1		80	1		92	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
9	1		21	1		33	1		45	1		57	1		69	1		81	1		93	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
10	1		22	1		34	1		46	1		58	1		70	1		82	1		94	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
11	1		23	1		35	1		47	1		59	1		71	1		83	1		95	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
12	1		24	1		36	1		48	1		60	1		72	1		84	1		96	1
	2			2			2			2			2			2			2			2
Totali		114 97																				

Il presente ruolo spedito sulla matrice della Comune di . . . . della data de' . . . . secondo l' art. 13 del Real decreto de' 29 settembre 1809 contiene il numero di *sedici* contribuenti, di cui e la tassa sono distinti per classi come siegue

1.ª classe N.° 6. di
2.ª classe N.° 4. di
3.ª classe N.° 4 di
4.ª classe N.° 1. di
5.ª classe N.° 0. d
6.ª classe N.° 0. di
7.ª classe N.° 1. di
8.ª classe N.° 0. di

Totali eguali N.° 16 di

La somma totale della contribuzione in esso contenuta è di ducati *cento quattordici e grani novant*
si distinguono in

Principale . . . . di
Grani 10 per la cassa de
rendita . . . . di
Grani 5 per fondo di disgravio di
Grani 4 per spese Comunali . . di
Grani 5 per spese di percezione su
totalità . . . . di

Fatto da me Direttore delle Contribuzioni dirette della Provincia di . . . .

Somma eguale . . d

In . . . . il dì . . . .

Visto e reso esecutorio da me Intendente dell
di . . . .

PROVINCIA di

DISTRETTO di

COMUNE di

MODELLO N. 4.

CONTRIBUZIONE PERSONALE.

Tariffa della tassa delle diverse classi stabilite dall' art. 13 del Real decreto de' 09 settembre 1809, in principale e grani addizionali, per servire alla spedizione del Ruolo.

CLASSIFICAZIONE.					TASSA.						
Contribuzione fondiaria o d'industria.	Locazione delle Case.	Affitti.	Salari e provvisioni.	Classi.	Principale.	Gr. 10 per la cassa delle rendute.	Gr. 5 per disgravj e non valori.	Grani 4 per spese Comunali	Totale delle colonne precedenti.	Diritto di percezione su questi totali.	Totale generale da imporre.
000	000	000	000	1.a	1:00	0:10	0:05	0:04	1:19	0:06	1:25
25 a 50	15 a 30	150 a 250	121 a 200	2.a	2:00	0:20	0:10	0:08	2:38	0:12	2:50
51 a 100	31 a 60	251 a 400	201 a 300	3.a	3:00	0:30	0:15	0:12	3:57	0:18	3:75
101 a 200	61 a 150	401 a 600	301 a 500	4.a	6:00	0:60	0:30	0:24	7:14	0:36	7:50
201 a 300	151 a 200	601 a 1200	501 a 1000	5.a	12:00	1:20	0:60	0:48	14:28	0:72	15:00
301 a 800	201 a 300	1201 a 2500	1001 a 1500	6.a	25:00	2:50	1:25	1:00	29:75	1:47	31:22
a 801 in sopra.	301 a 500	2501 a 4000	1501 a 2000	7.a	60:00	60:00	3:00	2:40	71:40	3:57	74:97
	da 501 in sopra	da 4001 in sopra	2001 a 300	8.a	100:00	10:00	5:00	4:00	119:00	5:95	124:95

Nota. Questa tariffa per le locazioni delle case è adattata alle provincie. Nella capitale converrà sostituire alle somme annotate nella seconda colonna quelle che sono indicate per quest' oggetto dall' art. 13 del Real decreto.

La tariffa sarebbe invariabile per tutte le altre Comuni del Regno, senza l'imposizione de' grani per spese comunali che possono variare da 1 a 5. Qui, per servire all' esempio, se ne son supposti quattro; ma i Direttori imporranno quelli che loro indicherà lo stato decretato dall' Intendente, avvertendo che dovranno variare in conseguenza le figure della 9.a colonna, i totali, il diritto di percezione, ed i totali generali.

Altra variazione può nascere dagli stipendj superiori a 3000 ducati pe' quali, oltre alla tassa in principale di ducati 100, deve imporsi il 5 per 100 sul dippiù dei 3000 ducati. Sulla totalità del principale saranno imposti i grani addizionali, operandosi analogamente alla presente tariffa.

Il diritto di percezione, come si vede negli esempi, non è calcolato in una proporzione rigorosa per non dar luogo a frazioni di grano che confonderebbero i percettori, senza prò de' contribuenti. In tutto il lavoro sarà tenuta la stessa norma.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

PROVINCIA DI

MODELLO N. 5.

Quadro generale della contribuzione personale del Provincia di . . . . . .

Distinto per distretti e per comuni.

NOMI de' Distretti e delle COMUNI	Numero degli articoli delle matrici comunali ed indigeni	FACOLTA' IMPONIBILI.				Numero degli articoli de' ruoli.	CONTRIBUZIONE IN					
		Contrib. fondiaria.	Locazioni.	Affitti.	Stipendi.		Principale	Grani 10 per la Cassa delle rendite.	Grani 2 per disgravj e	Grani 6 per dritto di percezione.	Grani per spese Comunali.	Totale di ogni ruolo.
Distretto di												

Certificato vero ed esatto ne' calcoli e ne' totali per la somma di Contribuzione in principale e grani addizionali di ogni sorta, in Ducati

In . . . . a dì . . . .

Il *Direttore delle Contribuzioni dirette della Provincia di . . . . . .*

. . . . . a dì . . . .

Visto da me INTENDENTE della stessa provincia, che ne attesto l' esattezza.

Certifico io sottoscritto di aver ricevuta una copia della prima delle sette ultime colonne di questo Stato del tutto simile alla presente; ed esatta ne' calcoli, e totali, per istabilire in conseguenza la mia scrittura.

In . . . . . . il dì . . . . . .

Il Ricevitore Generale della provincia di . . . .

1

MODELLO N. 6.

PROVINCIA di . . . .

DISTRETTO di . . . .

COMUNE di . . . .

N.° della serie della Comune.

N.° della serie generale delle ordinanze.

Buona per duc.

Redatta da me Direttore delle contribuzioni dirette

CONTRIBUZIONE PERSONALE.

Ordinanza sul fondo di disgravio di questa contribuzione per l' anno 1810.

L' INTENDENTE della provincia di . . . .

Vista la decisione del consiglio d' Intendenza in data de' . . . . che dispone in favore del Signor . . . . una (moderazione o disgravio) della somma di duc. . . . . in principale e grani addizionali sulla di lui quota di contribuzione personale riportata nell' art.° . . . . del ruolo della Comune di . . . .

PROVVEDE

Sarà al Signor . . . . bonificata la somma di ducati . . . . sul fondo di disgravio della contribuzione personale dell' anno 1810.

La presente ordinanza sarà dal percettore di detta Comune ricevuta per la stessa somma in pagamento di ciò che il suddetto contribuente deve nella contribuzione personale dell' anno 1810. E se il di lui debito fosse minore della suddetta somma, il percettore gli pagherà il dippiù in contanti dal prodotto della contribuzione personale dell' esercizio 1810, esigendone ricevuta in dorso.

Il percettore verserà per contante la presente ordinanza al ricevitore del distretto e ne sarà da lui quietato in discarico del suo dare.

Data in . . . . il dì . . . .

L' INTENDENTE
firma

Il segretario generale
firma

PROVINCIA
di . . . .

DISTRETTO
di . . . .

COMUNE
di . . . .

N.o della serie della Comune.

N.o della serie generale delle ordinanze.

Buona per duc.

MODELLO N. 7.

CONTRIBUZIONE PERSONALE.

Ordinanza sul fondo di disgravio di questa contribuzione per l' anno 1810.

L'Intendente della Provincia di . . . .

Vista la decisione del consiglio d' intendenza in data de' . . . . che riconosce inesigibili le seguenti quote e reste di quote della contribuzione personale della Comune di . . . . ascendenti per l' anno 1810 in totale a duc. . . . .

ARTICOLI de' Ruoli.	NOMI de' CONTRIBUENTI.	QUOTE e Reste di quote.
	Totale eguale.	

PROVVEDE

La suddetta somma di duc. . . . . sarà posta a conto del terzo del fondo addizionale alla contribuzione personale di questa provincia destinato ai disgravj e non valori del 1810.

Il Percettore della stessa Comune si asterrà dal più molestare pel 1810 gl' individui sopra indicati, e salderà il loro debito coll' importo di questa ordinanza, che sarà da lui versata al Ricevitore del distretto, e ne sarà da lui quietato in discarico del suo dare.

Data in . . . . il dì . . . .

L'Intendente
firma
Il segretario generale
firma

Redatta da me Direttore delle contribuzioni dirette
firma

INDICE